



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L. R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 1897 del 11/05/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1679 del 11/05/2023

**Direzione: II Direzione “Servizi Finanziari e Tributarî”**

**Servizio: Gestione Economica del Personale**

**Ufficio: Trattamento Accessorio**

**OGGETTO: Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2023 - ai sensi del CCNL 2019-2021  
Funzioni Locali.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**CONSIDERATO** che si rende necessario provvedere alla determinazione delle risorse stabili e variabili del Fondo Risorse decentrate per l’anno 2023, al fine di consentire la puntuale liquidazione mensile, al personale avente diritto, degli istituti del salario accessorio previsti dal C.C.N.L.2019-2021 Funzioni Locali e dal successivo accordo integrativo decentrato;

**VISTO** il CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022, con riferimento alla costituzione del Fondo Risorse decentrate, ed in particolare l’art. 79 che ne stabilisce i criteri;

**CHE**, ai sensi dell’art. 79 comma 1 lettera a), a decorrere dall’anno 2023, il Fondo risorse decentrate è costituito in un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili indicate dall’art. 67 comma 1 e comma 2 lettere a,b,c,d,e,f,g, del CCNL 21/05/2018;

**CHE**, ai sensi dell’art. 79 comma 1 lettera b) l’importo di cui al comma 1) è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del C.C.N.L Funzioni Locali 2019-2021, in servizio alla data del 31/12/2018;

**CHE**, ai sensi dell’art. 79 comma 1 lettera d), l’importo di cui al comma 1) è incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 79 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

**CHE**, ai sensi dell’art. 79 comma 1-bis, a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, 1 aprile 2023, nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1;

**PRESO ATTO** delle disposizioni normative che hanno posto vincoli all’ammontare del trattamento accessorio per il personale ed in particolare:

- L’art. 1, co. 456 della Legge n. 147/2013 ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni

operate per effetto dell'art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010;

- la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8 maggio 2015, avente ad oggetto: *“Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi per la contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9 co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, co. 456 della Legge n. 147/2013”*, con la quale sono stati resi strutturali i tagli conseguenti derivanti dall'applicazione della normativa citata;
- l'art. 1, co. 236 della Legge n. 208/2015, ai sensi del quale dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale non poteva superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e doveva essere, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- l'art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017, attuativo della delega di cui alla Legge n. 124/2015 (Riforma Madia), che ha abrogato l'art. 1, co. 236 della Legge n. 208/2015, ed ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale (...) non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;
- l'art. 67, co. 7 del CCNL 21 maggio 2018 il quale prevede che la quantificazione del Fondo per le risorse decentrate e delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa (non più facenti parte per gli enti con la dirigenza del Fondo ma stanziati direttamente a bilancio) avvenga nel rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017;
- l'art. 79, co. 6 del CCNL 16 novembre 2022 che oltre a riaffermare che la quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e quello degli incarichi di Elevata Qualificazione deve comunque avvenire nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del del D. Lgs. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b) e d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge;

**EVIDENZIATO** che tali tagli sono permanenti;

**VISTO** il pronunciamento della Corte Dei Conti – Sezione delle autonomie n.19/SEZ.AUT./2018/QMIG adunanza del 09/10/2018 che afferma un principio di diritto secondo il quale “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67 c. 2 lettere a) e b) del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23 c.2 del D.Lgs. n. 75/2017;

**CONSIDERATO CHE** le risorse per le PEO devono ritenersi indisponibili rispetto alla contrattazione e continuano ad essere rappresentate all'interno del Fondo risorse decentrate, quindi rientrano in una delle fattispecie enunciate dalla circolare 30/2017 del MEF;

**CHE**, ai sensi dell'art. 67 comma 7, l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere computato considerando anche le risorse destinate al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ancorchè espunte dal Fondo ed imputate alle risorse di Bilancio che finanziano la componente stipendiale tabellare;

**VISTO** l'art. 33 del D.L. 34/2019 (cosiddetto “Decreto Crescita”) che, al co. 2, testualmente recita: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, co. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di elevata qualificazione, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;

**VISTO** il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11/1/2022 nel quale viene rilevato che “il limite al trattamento accessorio, di cui all'art.23 comma 2 del D.Lgs.n.75/2017, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art.33, comma 1bis del D.L. 34/2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

**EVIDENZIATO** che:

- è stato individuato il personale in servizio al 31 dicembre 2018 ed il personale in servizio al 31 dicembre 2022;
- è stato individuato il numero delle assunzioni programmate relativo all'anno 2023 sulla base di quanto descritto nel documento unico di programmazione allegato al redigendo bilancio 2023/2025;
- è stato determinato il valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, derivante dal rapporto fra l'ammontare delle risorse del fondo 2018 ed il personale in servizio al 31 dicembre 2018, pari ad **euro 5.403,64** ( al netto degli oneri riflessi ed irap);
- sono state escluse in tale conteggio le risorse utilizzate per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa in quanto trattasi di un limite a se stante rispetto al valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018;

**EVIDENZIATO** che questo Ente ha individuato il valore medio procapite con il metodo suggerito dalla RGS con nota Prot, n. 12454 del 15/01/2021, parametrando le seguenti grandezze:

- fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 40-bis, primo comma del D.Lgs. n.165/2001 e come trasmesso ai fini della compilazione della Tab. 15 del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto (incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016) ed al netto del Fondo per remunerare i titolari di posizione organizzativa;
- personale in servizio al 31/12/2018 destinatario del fondo di cui al punto precedente rilevato dalla Tab. 12 del Conto Annuale, incrementato con il personale part-time, ancorché a tempo determinato e successivamente (31/12/2020) stabilizzato, rapportato alla percentuale di part-time ed escluso il personale comandato in uscita e i titolari di posizione organizzativa;

**PRESO ATTO** che al 31/12/2022 risultano attivi un numero di dipendenti inferiore a quello rilevato al 31/12/2018;

**VISTE** le Determinazioni Dirigenziali con le quali si dispone l'assunzione nei ruoli di questa Città Metropolitana di Messina, del personale assegnato a questo Ente dall'Agenzia per la coesione territoriale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per la durata di anni tre e con oneri a carico del Dipartimento della Funzione Pubblica;

**CONSIDERATO CHE** detto personale rientra nella casistica di cui alla Deliberazione n. 116/2022/PAR, con la quale la sezione regionale della Corte dei Conti della Lombardia ha ribadito la possibilità di superare i limiti previsti dall'art. 23, c. 2 del D.Lgs 75/2017, in presenza di una spesa neutra per gli equilibri di bilancio dell'ente in quanto "eterofinanziata".

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 300 del 21/12/2022 di incremento a 34 ore settimanali dell'orario di lavoro di n. 90 dipendenti di cat.A,B,C,D, a tempo indeterminato e parziale a far data dal 01/01/2023;

**CHE** la Città Metropolitana di Messina non ha potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, e che l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del comma 2 dell'art.23 del D.lgs 75/2017 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016 ;

**CONSIDERATO CHE** il fondo anno 2023 non può superare il fondo 2015 ridotto delle corrispondenti cessazioni del personale al 31/12/2016, pari ad euro **4.354.036,00** (incluso ammontare risorse destinate alla retribuzione PP.OO.), ad eccezione degli aumenti contrattuali di cui t. 67 comma 2 lettera a) e lettera b) e di quelle previsti dall'art 79 comma 6 del vigente CCNL 2019/2021;

**CONSIDERATO CHE**, ai sensi del D.Lgs 36/2023, che innova la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, i compensi destinati al personale che svolge le funzioni tecniche non devono transitare per il fondo risorse decentrate;

**CONSIDERATO CHE** occorre provvedere alla quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2023;

**VISTO** l'allegato A descrittivo della costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, redatto sulla base delle disposizioni del nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2019/2021, che risulta costituito da un unico importo consolidato derivante da tutte le risorse stabili allocate sul Fondo

dell'anno 2022, pari ad euro **4.738.517,00** al netto delle somme che gli enti hanno destinato per l'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;

**CHE** in considerazione di quanto sopra esposto, l'importo di € **4.738.517,00** va incrementato in parte stabile dei seguenti importi, espressamente previsti dal vigente CCNL Funzioni Locali, non sottoposte al limite dell'art.23 comma 2 del D.Lgs.75/2017;

1. di € **10.790,00** oltre oneri riflessi ed IRAP ai sensi dell'art. 67 c. 2 lettera c) in misura intera in ragione di anno riferita alle cessazioni dell'anno precedente, non inclusa nell'importo già consolidato;
2. di € **68.868,00** oltre oneri riflessi ed IRAP ai sensi dell' art. 79 c. 1 lett. b);
3. di € **95.469,00** oltre oneri riflessi ed IRAP ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett. d);
4. di € **80.041,00** oltre oneri riflessi ed IRAP ai sensi dell'art. 79 c. 1 bis;

**CHE** nella parte variabile di detto fondo vanno appostate le risorse derivanti dall'applicazione dei seguenti articoli del vigente CCNL Funzioni Locali:

5. € **12.000,00** oltre oneri riflessi ed IRAP ai sensi dell'art. 79 c.2 lett. a) (rif.art.67 c.3 lett c) CCNL 21 maggio 2018- Personale PNRR);
6. € **7.623,00** oltre oneri riflessi ed IRAP ai sensi dell'art. 79 c.2 lett. a) (rif.art.67 c.3 lett d) CCNL 21 maggio 2018);
7. € **315.773,00** oltre oneri riflessi ed IRAP ai sensi dell'art. 79 c.2 lett. b) (1.2% monte salari 1997);
8. € **40.706,00** oltre oneri riflessi ed IRAP ai sensi dell'art. 79 c.3 (0.22% monte salari 2018);
9. € **178.441,00** oltre oneri riflessi ed IRAP ai sensi dell'art. 79 c.5 (Quote una tantum degli incrementi annuali di cui al comma 1 lett. b) e al comma 3);

**CHE** l'ammontare complessivo del fondo così costituito, di parte stabile e variabile è pari a complessivi euro **5.548.228,00** al netto degli oneri riflessi ed irap;

**CHE** sul suddetto importo è necessario applicare le seguenti decurtazioni previste dalle disposizioni vigenti, al fine di ricondurre lo stesso ad **euro 4.337.330,50** (Composto dal limite di cui all'art.23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 euro **4.040.246,00**, più le risorse derivanti dal nuovo CCNL 2019/2021 non sottoposte al limite di cui all'art.23 comma 2 del Dlgs. 75/2017, pari a complessivi euro **244.378,00** in parte stabile, più le risorse allocate in parte variabile pari a complessivi euro **52.706,00**):

1. di € **301.168,00** ai sensi dell'art. 1 comma 456 della L. 147/2013 (decurtazione storicizzata);
2. di € **909.730,00** per ricondurre il Fondo al limite 2015 ridotto delle cessazioni del personale in servizio alla data del 31/12/2016, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 che testualmente recita "Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

**TENUTO** conto che la spesa troverà copertura nel redigendo bilancio di previsione 2023-2025 sui diversi capitoli del Fondo risorse decentrate, incluse le risorse destinate a remunerare il salario accessorio del personale assegnato a questo Ente dall'Agenzia per la coesione territoriale (PNRR);

**CONSIDERATO** che con D.S. n. 30 del 23/02/2023, è stato approvato lo schema del bilancio di previsione 2023/2025, nota di aggiornamento del D.U.P. 2023/2025 e relativi allegati;

**VISTO** il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio n. 2 del 26/01/2021 e ss.mm.ii;

**Visti:**

- a) il decreto legislativo n. 118/2011, e ss.mm.ii attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011”;
- c) L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”

**Viste** le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’O.R.E.L.;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

**Visto** lo Statuto Provinciale;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**Visto** il regolamento sui controlli interni;

**VERIFICATA** l’insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

### **PROPONE**

Per quanto in premessa,

**COSTITUIRE** il Fondo Risorse Decentrate anno 2023, come risulta dall’allegato prospetto A, esposto negli importi al netto degli oneri riflessi ed IRAP, determinato nel valore complessivo di euro **4.337.330,00** al netto di oneri riflessi ed irap :

**CHE** la costituzione del Fondo risorse decentrate rispetta le norme vigenti in materia di contenimento della spesa del personale;

**CHE** la spesa troverà copertura finanziaria nel redigendo Bilancio di previsione 2023/2025, nei relativi capitoli del Fondo risorse decentrate personale non dirigente, allocati nel Bilancio dell’Ente;

**CHE** il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti, ed è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**RENDERE NOTO** ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990, così come recepito dall’OREL che il responsabile del procedimento è il Dott. Ranieri Massimo e la responsabile dell’istruttoria la Dott.ssa Candido Letteria;

**ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**DISPORRE** la trasmissione al Responsabile dei Servizi Finanziari, per l’apposizione del parere di regolarità contabile, da allegare alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

**DISPORRE** la trasmissione della presente determinazione con il parere della responsabile dei Servizi Finanziari, alla I Direzione “Affari Generali” che provvede alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line;

**DISPORRE** la trasmissione al Collegio dei Revisori dei conti per i necessari riscontri

**ALLEGARE** “Allegato A”

**LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO**  
**Dott.ssa Letteria Candido**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**con incarico E.Q.**  
**Dott. Massimo Ranieri**

## LA DIRIGENTE F.F.

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

### DETERMINA

**COSTITUIRE** il Fondo Risorse Decentrate anno 2023, come risulta dall'allegato prospetto A, esposto negli importi al netto degli oneri riflessi ed IRAP, determinato nel valore complessivo di euro **4.337.330,00** al netto di oneri riflessi ed irap :

**CHE** la costituzione del Fondo risorse decentrate rispetta le norme vigenti in materia di contenimento della spesa del personale;

**CHE** la spesa troverà copertura finanziaria nel redigendo Bilancio di previsione 2023/2025, nei relativi capitoli del Fondo risorse decentrate personale non dirigente, allocati nel Bilancio dell'Ente;

**CHE** il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti, ed è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Dott. Ranieri Massimo e la responsabile dell'istruttoria la Dott.ssa Candido Letteria;

**DISPORRE** la trasmissione al Responsabile dei Servizi Finanziari, per l'apposizione del parere di regolarità contabile, da allegare alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

**DISPORRE** la trasmissione della presente determinazione con il parere della responsabile dei Servizi Finanziari, alla I Direzione "Affari Generali" che provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

**DISPORRE** la trasmissione al Collegio dei Revisori dei conti per i necessari riscontri

**ALLEGARE** "Allegato A"

Messina, \_\_\_\_\_

**LA DIRIGENTE F.F.**  
**Dott.ssa Maria Grazia Nulli**  
**Firmato digitalmente**

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.3 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Commissario ad acta n. 3 del 28/3/2023, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio, assunto ai sensi del vigente CCNL e CCDI .

Lì \_\_\_\_\_

**La Responsabile dei Servizi Finanziari F.F.**  
**Dott.ssa Maria Grazia Nulli**  
**Firmato digitalmente**